

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Audiocoop, SCF S.r.l., Nuovo IMAIE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca recanti Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore	107
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Esame e rinvio</i>)	107
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa del relatore e relativi subemendamenti</i>)	117
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	119
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Audiocoop, SCF S.r.l., Nuovo IMAIE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca recanti Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 259.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a martedì 8 giugno prossimo. Ricorda che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di atti del governo, in videoconferenza in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni. Dà quindi la parola al deputato Racchella per la relazione introduttiva.

Germano RACCHELLA (LEGA), *relatore*, premette che lo schema di decreto in esame reca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il riparto dello stanziamento, pari a 26.483.078 euro, iscritto nel capitolo 2570 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Ricorda che, in base alla legge n. 448 del 2001, gli importi erogati agli enti, agli istituti, alle associazioni, alle fondazioni e altri organismi elencati in apposita tabella (la n. 1), allegata alla medesima legge 448, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto dei predetti contributi è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, intendendosi « corrispondentemente rideterminate » le relative autorizzazioni di spesa. L'importo complessivo è suddiviso fra i soggetti elencati nella citata tabella 1 (allegata alla legge n. 448 del 2001), che include i soggetti di cui alla tabella A (allegata alla legge n. 549 del 1995), che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere – ai sensi della normativa vigente – ai contributi in esame. Al riguardo, fa presente che, come precisato nelle premesse dell'atto in esame, il contributo – riportato nella tabella A allegata alla legge n. 549 del

1995 e tutt'ora vigente – all'« Unione italiana ciechi », attuale Centro nazionale del libro parlato, non fa riferimento al capitolo oggetto del presente riparto (2570), in quanto è iscritto nel capitolo 2551 (« contributi a istituzioni sociali »), gestito dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore. Anche i contributi – sempre inseriti nella citata Tabella A e tutt'ora vigenti – per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionali afferiscono ad un differente capitolo (il 3673), e non sono pertanto oggetto del presente esame.

Ricorda che si tratta del terzo riparto di contributi che la VII Commissione esamina nella corrente legislatura. Sullo schema di decreto relativo al precedente riparto, riferito ai contributi per il 2020, la Commissione, nel mese di giugno dello scorso anno, espresse parere favorevole con un'osservazione volta a raccomandare al Governo, vista anche l'emergenza COVID, il massimo sostegno degli istituti culturali, con particolare riguardo alle opportunità che le nuove tecnologie possono assicurare alle iniziative e ai progetti delle istituzioni coinvolte dal provvedimento.

Rileva con piacere che l'importo per il 2021 risulta significativamente incrementato rispetto a quello stanziato per il 2020, pari a 17.615.902 (+50 per cento). La relazione del Governo evidenzia che la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali propone di distribuire tale incremento rispetto al 2020 « in misura strettamente proporzionale alle somme già stanziate nel 2020 ». Si tratta di una proposta, avanzata nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che viene sottoposta alla valutazione delle Commissioni parlamentari chiamate ad esaminare l'Atto.

Venendo più in dettaglio allo schema di decreto in esame, riferisce che l'articolo 1 reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire per l'anno 2021 sul capitolo 2570, pari – come già detto – a 26.483.078 euro, precisando che tale somma è a sua volta ripartita attraverso due quote, pari a 18.124.016,85 euro e a 8.359.061,15 euro, destinate a due gruppi, come specificato negli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 reca la ripartizione tra i singoli destinatari della prima quota parte (pari a 18.124.016,85), che è assegnata agli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora elencati nella prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Il gruppo di contributi di cui all'articolo 2 include due finanziamenti per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera e per associazioni culturali. Sono previsti, inoltre, contributi a cinque importanti istituzioni culturali: la Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM); la Fondazione « La Biennale » di Venezia; la Fondazione « La Triennale » di Milano; la Fondazione « La Quadriennale » di Roma.

L'articolo 3, a sua volta, reca la ripartizione della seconda quota parte (pari a 8.359.061,15 euro), destinata agli ulteriori enti e fini culturali indicati nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di: Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; Associazione Italia nostra; Fondo ambiente italiano; Reggio Parma Festival; Fondazione Festival pucciniano; Associazione Centro europeo di Toscolano; archivi privati di notevole interesse storico, nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto; Rossini Opera Festival di Pesaro; Associazione Ferrara Musica; Fondazione Ravenna Manifestazioni; Fondazione Scuola di musica di Fiesole; Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale; Museo nazionale del cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso.

Per ciò che concerne le Fondazioni destinatarie dei contributi, ricorda che le stesse hanno da decenni un ruolo di primo piano nell'ambito della cultura. Proprio a fronte di tale importanza, le Commissioni compe-

tenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di definizione delle tabelle di riparto. A tale proposito ritiene opportuno e necessario subordinare l'erogazione del contributo alla verifica della virtuosità dei bilanci, raccomandando e promuovendo un dialogo continuo e maggiormente proficuo tra le istituzioni culturali statali e quelle private.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati votate le proposte emendative riferite gli articoli fino al 7 compreso e che il Relatore ha depositato un articolo aggiuntivo all'articolo 5, a cui sono stati presentati, nel termine stabilito, 2 subemendamenti che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibile il subemendamento Frassinetti 0.5.01.2 in quanto volto a novellare l'arti-

colo 24 della legge n. 240 del 2010 che non è oggetto dell'intervento emendativo del relatore, e dunque volto ad aggiungere al testo della proposta del relatore un intervento normativo ulteriore. Com'è noto, il subemendamento deve avere natura accessoria rispetto all'emendamento cui si riferisce. Oltre a ciò le lettere *c)*, *d)*, *f)*, limitatamente alla parte riferita al comma 5-*bis*, *g)* e *h)* risultano precluse dalle votazioni effettuate nella giornata di ieri, avendo la Commissione già deliberato su tali parti dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, invita al ritiro del subemendamento Toccafondi 0.5.01.2 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 a sua firma.

La Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritira il suo subemendamento 0.5.01.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore (*vedi allegato 2*).

La Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA ringrazia la Commissione per il lavoro svolto in maniera molto seria e anche in tempi piuttosto ristretti. Riferisce che il Governo è intenzionato a mantenere il lavoro svolto apprezzando, in modo particolare, lo sforzo di condivisione profuso. Osserva che, come ben sa la Commissione, che il solo un aspetto sul quale il Governo terrà il punto è l'intenzione di facilitare il reclutamento di giovani. Pur comprendendo le diverse posizioni, sottolinea che quella attuale è una fase transitoria che necessita di una regolamentazione per giungere, a regime, all'obiettivo di facilitare l'ingresso di giovani ricercatori. A parte ciò, ovviamente il parere del Governo sul provvedimento è assolutamente favorevole perché segna un grande passo in avanti sul percorso della realizzazione di un quadro complessivo che dovrà essere completato, rinforzando, in

particolare, il sistema di valutazione per renderlo più moderno. Sottolinea, nella composizione di un *puzzle* così complesso, la bravura di tutti gli attori nel coinvolgere anche gli enti di ricerca. Si dichiara ferma sull'aspetto della mobilità che consentirà di dare una scossa positiva al sistema. Conclude rassicurando circa il rispetto del lavoro del Parlamento, sempre nell'ambito di una dialettica aperta al confronto.

Valentina APREA (FI) ringrazia la Ministra per la sua presenza in una seduta che chiude un percorso travagliato, durato due anni e mezzo. Ringrazia per questo il relatore che ha avuto la pazienza di attendere, pur di riuscire nell'intento di portare avanti l'*iter* del provvedimento. Sottolinea che il sostegno del gruppo di Forza Italia non era scontato, tenuto conto che si sta modificando la cosiddetta « riforma Gelmini » Riconosce, tuttavia, che, dopo 10 anni di applicazione, era anche giunto il momento di procedere a una sua revisione, avendone individuato i punti di forza e di debolezza. Ricorda che il suo gruppo non ha presentato altre proposte di legge e che ha cercato di dialogare e costruire senza strappi e senza rinnegare ciò che è stato. Rileva che, inizialmente, sembrava che la legge Gelmini dovesse essere « bruciata », mentre, con l'apporto delle diverse forze politiche, si è trovato un punto di equilibrio che arriva in un momento molto delicato nel quale è necessario procedere a un utilizzo ponderato dei fondi del PNRR, che dovranno essere utilizzati per ottenere il cambiamento radicale da tutti auspicato.

Conclude, con una richiesta che definisce un caposaldo del Gruppo di Forza Italia, ovvero la revisione dei settori disciplinari, non più rinviabile se si vuole veramente il rilancio delle figure dei ricercatori e dei docenti universitari.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ringraziato la Ministra per la sua presenza, riferisce che proprio oggi la Corte dei conti segnala che negli ultimi otto anni sono aumentati del 41 per cento gli studenti laureati che hanno lasciato l'Italia. Osserva che, quindi, ben si innesta il dibattito in

questa fase di emorragia che occorre arrestare. Nel ricordare che il gruppo di Fratelli d'Italia aveva presentato una delle proposte di legge abbinata, con la quale si proponeva di istituire la figura del ricercatore a tempo indeterminato, evidenzia che il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore costituisce un'alternativa condivisibile. Ringrazia quindi l'on. Melicchio anche per la pervicacia con cui ha perseguito l'obiettivo: Sottolinea che non condivide la mobilità obbligatoria perché ogni ateneo è diverso dall'altro e la diversità culturale va considerata una ricchezza. È dell'opinione che nel mondo accademico non si debba entrare per automatismi, ma a seguito di verifiche e valutazioni e che per arginare fenomeni di nepotismo e di malauniversità, vanno trovati gli strumenti adatti che, a suo avviso, erano previsti già dalla legge Gelmini che comunque considera giusto rinnovare. Nell'apprezzare le aperture inattese che il suo gruppo ha accolto con piacere, assicura che lo stesso spirito critico, ma costruttivo tenuto in questa fase sarà mantenuto anche nell'*iter* in Assemblea.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), nel ringraziare la Ministra, sottolinea l'importanza del momento che conclude un lungo cammino, caratterizzato da un dibattito approfondito e durante il quale sono state svolte numerose audizioni. Ricorda che si tratta di un provvedimento molto discusso, anche all'interno della Commissione, anche con maggioranze che sono variate nel corso dell'*iter*. Ringrazia quindi il relatore per l'enorme lavoro svolto, tenendo conto anche delle diverse posizioni dei colleghi. È stato così raggiunto l'obiettivo comune di intervenire su una legge che andava rivisitata anche alla luce del nuovo momento storico che stiamo vivendo. Nel sottolineare che la piaga del precariato a vita deve essere affrontata all'interno delle università e degli enti di ricerca, rileva che l'equilibrio ottenuto sia soddisfacente perché tiene conto di tante sensibilità e necessità. Evidenzia, in particolare l'introduzione del collegamento tra il mondo universitario e quello degli enti pubblici di ricerca, in un'osmosi che favorisce la giusta mobilità

all'interno del sistema della ricerca che, tuttavia, non deve essere rigido, ma avere tutta la flessibilità necessaria. Condividendo la necessità di «ringiovanire» il personale del mondo della ricerca, si dice certa che si troverà la giusta soluzione dal punto di vista normativo, che non abbia quei profili di incostituzionalità ravvisabili nella previsione di titoli di studio «con scadenza», ma vada incontro a questa esigenza con strumenti diversi. Conclude esprimendo la soddisfazione del gruppo del Partito democratico in particolare per il risultato raggiunto e per l'equilibrio del testo.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ringrazia la Ministra per la presenza e per il lavoro svolto, ringrazia il relatore per il lavoro e per la pazienza. Evidenzia che si tratta di un testo condiviso da forze politiche storicamente contrapposte sui temi oggetto del provvedimento e, quindi, ringrazia anche i proponenti delle diverse proposte di legge, tra cui, in particolare, l'on. Fregolent. In proposito, sottolinea che il numero delle proposte presentate in questi mesi sta proprio a significare come il tema fosse all'attenzione del Parlamento e del Paese. Evidenzia che l'*iter* dovrà essere seguito da vicino anche al Senato, per capire se saranno necessarie modifiche e aggiustamenti. Rileva che quello che è stato fatto, è un primo passo di un percorso, di un mosaico da comporre per dare risposte ai giovani tenendo presenti, però, anche coloro che sono già nel sistema, in una fase di transizione. Tutti concordano, infatti, sul fatto che il precariato storico non aiuta né le persone, né la ricerca. Ricordando che questo è il Governo delle riforme, sottolinea che non si poteva non affrontare anche questo tema così come quelli che vedono la Commissione cultura protagonista in Parlamento in questi mesi: si riferisce alla riforma degli istituti tecnici superiori e alle proposte in materia di lauree abilitanti. Conclude ringraziando per la proficua collaborazione tra Governo e Parlamento.

Angela COLMELLERE (LEGA) dopo aver ringraziato la Ministra, rivolge parole di ringraziamento anche al relatore che ha

guidato un percorso lungo e talvolta acceso, ma comunque costruttivo. Ritiene che sia stato perseguito un obiettivo di buon senso, probabilmente da completare con alcuni aggiustamenti. Il provvedimento che si sta per approvare costituisce, a suo avviso, il primo passo di un percorso che rende orgogliosi del contributo apportato.

Marco BELLA (M5S), dopo aver ringraziato la Ministra, sottolinea che la norma più discussa, quella sulla mobilità dei ricercatori, è, a suo avviso, anche la più innovativa. Evidenzia che i dati sulla mobilità in Italia sono drammatici perché il 20 per cento dei nostri ricercatori lasciano il Paese: persone che si formano in Italia e che vanno all'estero a lavorare, per non ritornare. È notizia di oggi che i cosiddetti « cervelli in fuga » sono aumentati del 40 per cento negli ultimi anni: è un costo reale, una perdita secca sia per il costo della formazione che per i mancati versamenti in termini di IVA, senza contare la perdita di risorse sul fronte dei finanziamenti europei alla ricerca, a seguito dei bandi persi. Nel ribadire che la norma sulla mobilità è stata molto discussa, ma che alla fine la formulazione trovata ha accontentato un po' tutti, auspica che essa possa offrire un'opportunità di rientro ai ricercatori che sono all'estero.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV) ringrazia il relatore per la cura, il lavoro e la perseveranza e la Ministra, non in modo formale, per la sua presenza che non crede vada attribuita solo alla mancanza di sottosegretari. Nel ricordare che ci sono ancora due anni prima della scadenza naturale della legislatura, evidenzia che in tale lasso di tempo si può completare il lavoro della Commissione che sta finalmente raggiungendo gli obiettivi auspicati: si riferisce alla capacità di portare a compimento provvedimenti di iniziativa parlamentare, proprio in un momento in cui il Parlamento è principalmente dedito alla conversione di decreti-legge, spesso limitandosi a ratificarli. Pur in assenza di un disegno organico, si tratta di un segnale importante che rivela la consapevolezza

dell'importanza di dover accompagnare i giovani all'ingresso del mondo del lavoro attraverso la rivoluzione della formazione universitaria e la riforma del sistema degli istituti tecnici superiori. Evidenzia che tutto ciò ha a che fare con il processo di ibridazione tra competenze e orientamento e può senz'altro aiutare i ragazzi a superare quel senso di smarrimento già molto evidente ancora prima della pandemia che fa temere per il domani. Conclude, rimarcando che, pur essendo partiti senza un disegno organico, sembra invece che adesso questo stia prendendo forma. Raccomanda l'impegno di tutti affinché, al termine della legislatura, si possa fare un bilancio anche rispetto all'identità della Commissione e alla sua capacità di esprimere una serie di provvedimenti che, insieme all'azione del Governo, avranno fatto la differenza.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, premette di essere stato testimone di un approccio al dialogo molto costruttivo da parte di tutte le forze parlamentari, oltre che dell'attenzione della Ministra per la materia, tramite le risorse e le competenze notevoli messe in campo, come confermato anche dalla sua presenza in Commissione. Evidenzia che le sette proposte di legge abbinata hanno permesso di avere l'ampiezza delle tematiche oggi comprese nel testo unificato, sul quale c'erano diversi nodi da sciogliere: in sede di esame ciò è stato possibile con l'apporto di tutte le forze politiche che hanno contribuito al miglioramento del testo. Come rilevato da tutti, si dice anch'egli convinto che si tratti di un testo molto equilibrato che spetta ora all'Assemblea approvare e che metterà il Paese al passo con il resto d'Europa e del mondo. Ricorda che nel provvedimento sono previste opportunità per i laureati, con borse di ricerca, dottorati, anche nelle AFAM, la mobilità fra università e centri di ricerca e viceversa, nonché disposizioni importanti sulla trasparenza dei concorsi universitari. Conclude rinnovando i ringraziamenti per tutti i componenti della Commissione e per il lavoro svolto dal Governo.

Vittoria CASA, *presidente*, condivide l'enorme soddisfazione per il lavoro com-

plesso e costruttivo che alla fine si è concretizzato in un testo molto equilibrato. Sottolinea che questa è la grandezza della VII Commissione che riesce sempre a trovare una sintesi, facendo onore al lavoro di tutti i parlamentari. Ricorda che nel prossimo mese si discuteranno in Assemblea ben tre provvedimenti di competenza della Commissione cultura, segno che si sta finalmente raggiungendo l'obiettivo del lavoro di questi anni. Nel dare atto del grande lavoro svolto, anche nel dibattito acceso, ma sempre costruttivo, conclude ringraziando la Ministra e gli uffici.

Avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei loro pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Vittoria CASA

La seduta comincia alle 14.25.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che il decreto-legge n. 52 del 2021 – sul quale la Commissione deve rendere un parere alla Commissione affari sociali – è entrato in vigore il 22 aprile e si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure

restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020. Esso reca il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la « graduale ripresa delle attività economiche e sociali ». Il decreto-legge in esame, quindi, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Specifica che il provvedimento si compone di 14 articoli e di 2 allegati e che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute negli articoli 3, 5 e 6, nonché nell'allegato 2.

In via generale, ricorda che gli articoli del decreto dispongono circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; dettano disposizioni in tema di spostamenti; disciplinano l'attività di ristorazione e lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi, prevedono la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento; dettano la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, anticipazione in sede nazionale del cd. *green pass* in corso di definizione in ambito europeo; prorogano fino al 31 luglio 2021 i termini di alcune disposizioni legislative; intervengono in materia di indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico. L'allegato 1 reca i contenuti essenziali delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2, mentre l'allegato 2 reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 11.

Venendo agli ambiti di competenza della Commissione, riferisce che l'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività

nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM. In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per i settori citati, pertanto, tutte le previsioni superano, a decorrere dal 26 aprile 2021, quelle recate dal decreto-legge n. 44 del 2021 la cui applicazione era prevista (dal 7 aprile 2021) fino al 30 aprile 2021. Più nello specifico, si dispone che, dal 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, sull'intero territorio nazionale è assicurato lo svolgimento in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, per almeno il 50 per cento degli studenti, delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Nel medesimo periodo, le attività didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado si svolgono, nelle zone rosse, in presenza, per un numero di studenti fra il 50 per cento e il 75 per cento; a distanza, per la rimanente parte. Per le zone gialla o arancione, invece, le attività didattiche si svolgono in presenza, per un numero di studenti fra il 70 per cento e il 100 per cento e a distanza, per la rima-

nente parte. È sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattiche e curricolari nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni; nelle zone rosse, possono essere svolte in presenza le attività formative relative al primo anno dei corsi di studio, ovvero quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti; inoltre, salva diversa valutazione delle università, gli esami, le prove e le sedute di laurea sono svolti in presenza sull'intero territorio nazionale, così come le attività di orientamento e tutorato e le attività dei laboratori, e sono aperte le biblioteche, le sale lettura e le sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo 5, commi 1, 3 e 4, disciplina la possibilità di svolgere nuovamente, a decorrere dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, e a determinate condizioni, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e altri locali o spazi. Sostanzialmente si modifica, così, a decorrere dal 26 aprile 2021, quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 2021 in base al quale fino al 30 aprile 2021 tale possibilità sarebbe stata preclusa. In particolare, a decorrere dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle possono svolgersi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e altri locali o spazi anche all'aperto – ad eccezione di sale da ballo, discoteche e locali assimilati –, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero

massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000, per gli spettacoli all'aperto, e a 500, per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni. Nelle zone gialle, per gli spettacoli aperti al pubblico svolti all'aperto può essere stabilito, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. A ciò si provvede con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le medesime linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

L'applicabilità della disciplina prevista per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico e la partecipazione del pubblico agli stessi è estesa anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico che si tengano in zona gialla. Al riguardo, occorre che si tratti di manifestazioni sportive riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. A differenza delle riaperture nel settore dello spettacolo (previste a partire dal 26 aprile), quelle in esame avranno luogo a decorrere dal 1° giugno 2021. Quanto alla capienza degli spettatori consentita negli eventi sportivi in esame, il secondo periodo del comma 2 dispone un doppio vincolo: essa non può infatti superare la soglia del 25 per cento di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il limite di 1.000 spettatori per impianti all'aperto e di 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio

dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS). Le « linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio », adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport, possono variare il numero massimo di spettatori alle predette manifestazioni sportive che si tengano all'aperto in base all'andamento della situazione epidemiologica e delle caratteristiche dei siti e degli eventi stessi. Al Sottosegretario è inoltre demandata la facoltà di modificare la data del 1 giugno, a partire dalla quale è possibile la presenza degli spettatori alle predette competizioni, esercitabile nel caso in cui si tratti di eventi di particolare rilevanza e con il concerto del Ministro della salute. Le richiamate linee guida possono disporre che l'accesso a specifici eventi sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge.

Ai sensi dell'articolo 6, nelle zone gialle, dal 26 aprile è permesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, incluse quelle di squadra e di contatto, fatto salvo il nuoto; quest'ultimo è possibile a partire dal 15 maggio, data a partire dalla quale sono consentite le attività di piscine all'aperto. Dal 1° giugno potrà infine riprendere l'attività sportiva anche nelle palestre.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame. Le proroghe che interessano la Commissione cultura riguardano le seguenti disposizioni legislative: la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di specifici organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (articolo 73, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'efficacia delle disposizioni che consentono, nello svolgimento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, alle commissioni di tenere conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza (articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020); la possibilità

dello svolgimento in modalità a distanza delle prove compensative per il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'efficacia delle disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020); la possibilità per le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato di ridurre i requisiti stabiliti per la partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari relativamente alle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense. Tale previsione trova applicazione con riguardo a tutte le ipotesi in cui, nell'ambito del periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2021, le sessioni di laurea si siano svolte in ritardo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020); l'efficacia delle previsioni volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Alessandra CARBONARO (M5S) annuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Daniele BELOTTI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega, rimarca che serve più coraggio per ripartire. Non intende parlare di scuola che tra una settimana sarà terminata, ma rileva come per il mondo dello sport la situazione sia tuttora molto difficile. Auspica che lo svolgimento di alcuni importanti eventi sportivi, come gli Europei di calcio e gli Internazionali di tennis con la partecipazione del 20 per cento del pubblico, possano servire da « apripista » per le altre competizioni sportive, anche di minore rilievo. Altrettanto sarebbe auspicabile anche per gli eventi culturali, come la musica, il cinema e lo spettacolo dal vivo. Rileva come in Spagna siano stati consentiti spettacoli con 5000 spettatori, mentre in Italia c'è ancora troppo timore. Si augura che i primi passi mossi conducano ad una progressiva, ma effettiva riapertura.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ricordato che è nota la posizione del gruppo di Fratelli d'Italia relativamente alle riaperture, concorda con il deputato Belotti sulla mancanza di coordinamento nella riapertura delle attività sportive nei suoi diversi gangli: si riferisce, in particolare, alla disorganizzazione che ha riguardato la riapertura di palestre e piscine dove, a suo avviso, si sarebbe potuto osare di più. Altrettanto vale per le manifestazioni sportive meno prestigiose che sono state vittime di iniziative scoordinate. Anche il settore dello spettacolo, a suo avviso, poteva essere riavviato prima se ci fosse stata meno improvvisazione. Per le ragioni esposte preannuncia l'astensione dal voto sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

**PROPOSTA EMENDATIVA DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.01
DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 5.01, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di durata settennale »

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e di specifici requisiti individuati con decreto del Ministro, sentita l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR)

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, in accordo a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, per bandi emanati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, restano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno

annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore;

e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di primo ricercatore »;

f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. I ricercatori a tempo determinato dell'area medica, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello.

0.5.01.2. Frassinetti.

All'articolo aggiuntivo 5.01, capoverso Art. 12-ter, comma 3, dopo le parole: previsti dal presente articolo inserire le seguenti: non-

ché i ricercatori universitari a tempo determinato di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

0.5.01.1. Toccafondi, Fregolent.

ART. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricer-

catore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5.01. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frasinetti).

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste

dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5.01. Il Relatore.